

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

del Collegio dei Periti Industriali delle Province d' Ancona e Macerata

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382, sui consigli degli Ordini dei Collegi delle professioni tecniche;

Visto il R.D. 11 Febbraio 1929, n. 275, che regola la professione di Perito Industriale;

Vista la legge 25 Aprile 1938, n. 897, sulla obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo per esercitare la libera professione:

DELIBERA

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal professionista Perito Industriale a richiesta di privati, Enti ed Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla Legge, della iscrizione nell'Albo.

Art. 2

Il timbro avrà forma circolare, recherà il nome e cognome del professionista ed il numero dell'iscrizione nell'Albo. Esso risponderà alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce.

Art. 3

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che risulti iscritto nell'Albo dei Periti Industriali di questa Provincia.

Il Perito Industriale, nell'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione timbri che sarà predisposto dalla Segreteria del Collegio.

Art. 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Collegio, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento, o della comunicazione del provvedimento, se adottato di Iniziativa del Consiglio, restituire il timbro.

Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'Interessato dal Segretario che ne farà annotazione sull'apposito registro.

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato.

Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile dovrà essere riconsegnato e richiesto un nuovo timbro in sostituzione dietro rimborso delle spese di duplicazione.

Art. 5

Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R. D- 11-2-1929, n. 275.

Art. 6

E' fatto divieto ai Periti Industriali di Provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio dei Collegio.

L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11-2-1929, n. 275.

Art. 7

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale e a respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del timbro di autenticazione.

Agli Enti interessati è trasmessa copia del presente Regolamento con il modello dei timbri rilasciati.

Art. 8

Il presente Regolamento entra in vigore con il 1 Gennaio 1956.

IL PRESIDENTE

